

**Statuto  
della "Fondazione Abitare"**

ART.1

GENESI, DENOMINAZIONE E MODELLO DI RIFERIMENTO

- 1.1 È costituita, per effetto della trasformazione della "Società per l'Affitto - Servizi Abitativi per Lavoratori Stranieri o Provenienti da altre Aree del Paese - Forlì-Società Consortile a Responsabilità Limitata", una Fondazione di partecipazione denominata "Fondazione Abitare".
- 1.2 La Fondazione si ispira e applica i principi del Terzo Settore e risponde allo schema giuridico della Fondazione di Partecipazione, nell'ambito del modello organizzativo della Fondazione disciplinato dal Codice del Terzo Settore e dal Codice Civile.
- 1.3 A seguito dell'iscrizione nel registro unico del Terzo Settore la Fondazione assumerà la denominazione "Fondazione Abitare ETS".

ART.2

SEDE

2.1 La Fondazione ha sede in Forlì, all'indirizzo determinato con delibera del Consiglio di Amministrazione e pubblicizzato nelle forme di legge.

ART. 3

SCOPI E ATTIVITA'

3.1 La Fondazione, non ha scopo di lucro e non può distribuire utili, ed avanzi di gestione, fondi o riserve comunque denominate a chicchessia, anche nei casi di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, né direttamente né indirettamente.

3.2 La Fondazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in via esclusiva o prevalente delle seguenti attività di interesse generale:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni, ovvero(i) promuovere interventi abitativi per garantire la qualità della vita, pari opportunità, non discriminazione e diritti di cittadinanza delle famiglie e dei singoli, promuovendone l'autonomia e (ii) promuovere interventi abitativi per garantire la qualità della vita, pari opportunità, non discriminazione e diritti di cittadinanza dei cittadini con disabilità, promuovendone l'autonomia, in coerenza anche con quanto prevedono le norme sul "Dopo di noi";

- b) promuovere interventi che incrementino il numero di alloggi sociali nel comprensorio forlivese, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di ca-

Allegato "D"  
al n. 22719  
di raccolta

rattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi delle famiglie e dei cittadini, ovvero sviluppare iniziative immobiliari socialmente orientate, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo (i) gestire patrimoni immobiliari di proprietà di soggetti pubblici o privati che mettano a disposizione della Fondazione alloggi da gestire secondo le finalità statutarie della stessa; (ii) acquisire in locazione sul mercato privato immobili ad uso abitativo ai sensi della vigente normativa in materia, secondo schemi contrattuali che prevedano espressamente la facoltà della Fondazione conduttrice di utilizzare tali alloggi secondo i fini statutari; (iii) effettuare l'assegnazione e la gestione degli alloggi disponibili direttamente a singoli o a nuclei familiari, oltre alle correlative procedure di recupero degli stessi qualora l'assegnatario perda i requisiti richiesti per la permanenza dell'alloggio; (iv) effettuare studi e ricerche nel settore del social housing; (v) partecipare a progetti o iniziative nel settore abitativo proposti sia da Enti Pubblici che da soggetti privati, in quanto funzionali alla realizzazione degli scopi sociali e coerenti con i fini statutari; (vi) gestire servizi all'abitare in senso lato anche in collaborazione con soggetti terzi (in termini di mediazione all'abitare, consulenze, formazione, etc.); (vii) promuovere la valorizzazione della filiera abitativa territoriale, creando sinergie virtuose con tutti i soggetti che nei vari territori, in cui opera la Fondazione, si occupano di dare risposta ai bisogni abitativi;

- c) erogare servizi di accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
- d) sostenere interventi di riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

#### ART. 4

##### ATTIVITÀ DIVERSE, STRUMENTALI, ACCESSORIE E CONNESSE

La Fondazione può esercitare attività diverse da quelle di cui al precedente art. 3.2, purchè secondarie e strumentali rispetto ad esse e secondo i criteri e i limiti di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. n. 117/2017.

#### ART. 5

##### PATRIMONIO

5.1 Il patrimonio della Fondazione è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

5.2. Il patrimonio della fondazione è composto:

a) dal fondo di dotazione costituito inizialmente dal capitale sociale della trasformata società consortile, di valore pari ad Euro 50.000,00.

b) dai conferimenti in denaro o di beni mobili e immobili, o di altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai Fondatori o da altri partecipanti con espresso vincolo di imputazione al fondo di dotazione;

c) dalle Riserve costituite inizialmente dalle Riserve della trasformata società consortile.

5.3. Inoltre, il patrimonio della fondazione è costituito altresì:

– dai beni mobili e immobili che perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa Fondazione acquistati con risorse facenti parte del patrimonio medesimo;

– da eventuali ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate;

– dalle elargizioni fatte da enti o da privati, da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, con espressa destinazione a incremento del patrimonio della Fondazione;

– da contributi dell'Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici, anche non partecipanti alla Fondazione, espressamente destinati al patrimonio della Fondazione.

– dai contributi in qualsiasi forma concessi da Partecipanti o da terzi.

#### ART. 6

##### ESERCIZIO FINANZIARIO

6.1 L'esercizio finanziario ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

6.2 Entro il mese di ottobre di ogni anno il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio economico di previsione dell'esercizio successivo ed entro il 30 aprile successivo il bilancio consuntivo di quello decorso, corredato della relazione di missione, predisposti dal Consiglio di Amministrazione.

6.3 Nella redazione del bilancio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dal rendiconto finanziario e dalla nota integrativa, in ossequio alle norme vigenti tempo per tempo, dovranno essere seguiti i principi previsti dagli articoli del Codice Civile in tema di società di capitali, ove compatibili.

6.4 Gli avanzi delle gestioni annuali dovranno essere innanzitutto impiegati per la ricostituzione del patrimonio resa necessaria a seguito di riduzioni dello stesso per perdite, e solo per la differenza per il potenziamento delle attività della fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività.

#### ART.7

##### MEMBRI DELLA FONDAZIONE

7.1 I membri della Fondazione si dividono in:

– Fondatori;

– Partecipanti.

ART.8

FONDATORI

8.1 Sono Fondatori il Comune di Forlì, Comune di Forlimpopoli, Comune di Bertinoro, Comune di Meldola, Comune di Civitella di Romagna, Comune di Predappio, Comune di Galeata, Comune di Santa Sofia, Confindustria Forlì-Cesena, Confederazione Nazionale Artigianato, Confartigianato, Centro Servizi Cooperativi soc. coop.

ART. 9

PARTECIPANTI

9.1 Possono divenire "Partecipanti", le persone giuridiche private che si impegnino a contribuire su base pluriennale all'incremento del patrimonio della Fondazione, mediante apporto di denaro, beni, prestazioni d'opera o qualsiasi elemento dell'attivo suscettibile di valutazione economica.

9.2 La qualifica di Partecipante dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato, ovvero la prestazione regolarmente eseguita.

9.3 L'ammissione del Partecipante è fatta con delibera del Consiglio di Amministrazione su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato e annotata nel Libro dei Partecipanti.

9.4 Il Consiglio di Amministrazione deve entro trenta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

9.5 Chi ha proposto la domanda può entro sessanta giorni dalla comunicazione di rigetto chiedere che sull'istanza di pronunci il Consiglio di Indirizzo, che delibererà sulla domanda non accolta in occasione della sua successiva convocazione, salvo che non sia appositamente convocato.

ART. 10

DECADENZA E RECESSO

10.1 Decadono dalla qualifica, e cessano di partecipare alla Fondazione, i Partecipanti che entro la scadenza dell'esercizio finanziario (31 dicembre) non eseguano la prestazione alla quale si erano impegnati.

10.2 Trattandosi di enti e/o persone giuridiche, la decadenza può aver luogo anche per le seguenti cause:

- estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
- apertura di procedure di liquidazione;
- fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.

10.3 I Partecipanti possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.

10.4 I Fondatori possono recedere con preavviso di sei mesi; non possono in alcun caso decadere dalla qualifica di Fondatore.

ART. 11

ORGANI ED UFFICI DELLA FONDAZIONE

11.1 Sono organi della Fondazione:

- il Consiglio d'Indirizzo;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente della Fondazione;
- l'Organo di Controllo (Sindaco Unico) e il Revisore legale dei Conti.

11.2 Sono uffici della Fondazione, ove nominati, il Direttore Generale e la Segreteria Amministrativa.

#### ART. 12

##### CONSIGLIO D'INDIRIZZO

12.1 Il Consiglio d'Indirizzo è composto dai Fondatori e dai Partecipanti.

12.2 Il Consiglio d'Indirizzo approva gli obiettivi ed i programmi della Fondazione proposti dal Consiglio di Amministrazione e verifica i risultati complessivi della gestione della medesima.

12.3 In particolare provvede a:

- stabilire annualmente le linee generali dell'attività della Fondazione, nell'ambito degli scopi e delle attività di cui all'art. 3 e, in via secondaria e strumentale, di quelle di cui all'art. 4;
- approvare il bilancio di previsione e il bilancio consuntivo, corredato della relazione di missione, predisposti dal Consiglio di Amministrazione;
- approvare, ove lo ritenga opportuno, il regolamento relativo alla organizzazione e al funzionamento della Fondazione, e quello relativo all'erogazione dei servizi, predisposti dal Consiglio di Amministrazione;
- nominare, determinandone il compenso, e revocare i membri del Consiglio di Amministrazione e fra essi il Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- nominare, determinandone il compenso, e revocare l'organo di controllo, anche monocratico;
- nominare, determinandone il compenso, e revocare il Revisore legale dei Conti;
- deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi e promuovere l'azione di responsabilità;
- deliberare eventuali modifiche statutarie, ad eccezione di quelle inerenti allo scopo e alle finalità, per cui potranno integrarsi le attività da svolgersi, in funzione dell'aggiornamento disposto al comma 2 dell'art. 5 del D. Lgs. n. 117/2017, lo scioglimento, la trasformazione, la fusione e la scissione della Fondazione;
- deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge o dallo statuto alla competenza "dell'assemblea".

12.4 Il Consiglio d'Indirizzo è convocato dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, di propria iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri, con mezzi idonei ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza; in caso

di necessità od urgenza, la comunicazione può pervenire otto giorni prima della data fissata per l'adunanza.

12.5 L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno, il luogo e l'ora. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve essere fissata a non meno di ventiquattro ore di distanza dalla prima.

12.6 Le riunioni sono presiedute dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o in caso di sua assenza od impedimento dal Vice Presidente, se nominato, o, in alternativa, dal Consigliere di Amministrazione più anziano di età.

12.7 Delle riunioni del Consiglio di indirizzo è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal segretario.

#### ART. 13

##### DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI INDIRIZZO

13.1 Il Consiglio di Indirizzo si riunisce validamente, in prima convocazione, con la presenza dei due terzi dei membri.

13.2 In seconda convocazione il Consiglio di Indirizzo è validamente costituito qualunque sia il numero dei presenti.

13.3 Salvo quanto di seguito stabilito, ogni Fondatore e ogni Partecipante hanno un voto e le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

13.4 Per le deliberazioni concernenti la nomina e la revoca del Consiglio di Amministrazione o di suoi singoli membri, l'approvazione dei bilanci preventivo e consuntivo, l'approvazione delle modifiche statutarie, il quoziente costitutivo e quello deliberativo sono determinati secondo il metodo del Voto Ponderato sulla base di punti/voto in disponibilità del Consiglio d'Indirizzo, pari a 1000 (mille).

13.5 Il 70 (settanta) per cento dei punti/voto è attribuito ai Fondatori; il 30 (trenta) per cento è attribuito ai Partecipanti.

13.6 La suddivisione all'interno delle categorie è effettuata in proporzione al valore delle complessive contribuzioni alla Fondazione.

13.7 Il Consiglio di Indirizzo si riunisce validamente, per la discussione degli argomenti di cui al quarto comma, in prima convocazione con la presenza del 51 (cinquantuno) per cento dei punti/voto. In seconda convocazione, la riunione è valida con la presenza del 50 (cinquanta) per cento dei punti/voto. Le deliberazioni sono validamente adottate con il voto favorevole della maggioranza dei punti/voto presenti.

#### ART. 14

##### CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

14.1 Il Consiglio di Amministrazione è composto da 3 (tre) o da 5 (cinque) membri, compreso il Presidente, nominati dal Consiglio d'Indirizzo.

14.2 Salvo dimissioni, morte o revoca da parte del Consiglio di Indirizzo, essi restano in carica fino all'approvazione

del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio successivo alla loro nomina e possono essere rinominati.

14.3 Il membro che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio di Amministrazione stesso.

14.4 Ogni membro può essere revocato dal Consiglio di Indirizzo.

14.5 Se vengono a mancare per qualsiasi causa uno o più membri del Consiglio di Amministrazione, gli altri provvedono a sostituirli. I consiglieri così nominati restano in carica fino alla prima adunanza del Consiglio di Indirizzo, il quale provvede a confermarli o a sostituirli.

14.6 Il Consiglio di Amministrazione provvede all'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione, con criteri di economicità, efficacia ed efficienza, nell'ambito dei piani, dei progetti e delle linee di bilancio approvati dal Consiglio d'Indirizzo.

14.7 In particolare il Consiglio di Amministrazione:

- predispone i programmi e gli obiettivi, da presentare annualmente all'approvazione del Consiglio d'Indirizzo;
- predispone ove ritenuto opportuno, il regolamento della Fondazione da sottoporre al Consiglio d'Indirizzo per l'approvazione;
- delibera in ordine all'accettazione di eredità, legati, donazioni e contributi;
- predispone i bilanci preventivo e consuntivo;
- individua gli eventuali dipartimenti operativi ovvero i settori di attività della Fondazione;
- nomina, ove opportuno, il Direttore Generale e la Segreteria Amministrativa determinandone compensi, qualifiche, compiti, natura e durata dell'incarico.

14.8 Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte dei propri poteri ad uno solo dei suoi membri.

14.9 Il Consiglio di Amministrazione è convocato d'iniziativa del Presidente o su richiesta di un terzo dei membri, a mezzo posta elettronica, anche non certificata, o con qualunque mezzo idonei all'informazione di tutti i membri.

14.10 Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei membri in carica e delibera a maggioranza dei presenti.

14.11 Delle riunioni del Consiglio di indirizzo è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal segretario.

14.12 Ai componenti del Consiglio di Amministrazione spetta anche il rimborso delle spese sostenute in ragione dell'ufficio e dimostrate.

14.13 Il Consiglio di Amministrazione decade qualora si verificano, per tre esercizi consecutivi, disavanzi annuali di gestione. I componenti del Consiglio di Amministrazione decaduti non potranno far parte del nuovo Consiglio di Ammini-

strazione.

ART. 15

PRESIDENTE DELLA FONDAZIONE

VICE PRESIDENTE VICARIO

15.1 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, è nominato dal Consiglio d'Indirizzo fra i componenti del Consiglio di Amministrazione.

15.2 Il Presidente della Fondazione ha la legale rappresentanza dell'ente di fronte ai terzi, agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati.

15.3 Il Presidente, inoltre, cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.

15.4 Il Consiglio di Indirizzo può nominare fra i componenti del Consiglio di Amministrazione un Vice Presidente esclusivamente con funzione vicaria del Presidente, per sostituirlo in caso di sua assenza o impedimento, senza riconoscimento di alcun compenso aggiuntivo.

ART. 16

ORGANO DI CONTROLLO E REVISORE UNICO

16.1 L'organo di controllo è composto da un Sindaco nominato dal Consiglio di Indirizzo ed è scelto tra persone iscritte nel registro dei Revisori Legali.

16.2 Al Sindaco Unico si applica quanto previsto nell'art.30 del Codice del Terzo Settore.

16.3 Nei casi previsti dalla legge il Consiglio di Indirizzo nomina anche un revisore legale dei conti, a cui si applica la disciplina dell'art.31 del Codice del Terzo Settore.

ART. 17

ESTINZIONE DELLA FONDAZIONE

17.1 In caso di estinzione della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio verrà devoluto, con deliberazione del Consiglio d'Indirizzo, che nominerà il/i liquidatore/i, determinandone i poteri, ad altri Enti che perseguano finalità analoghe appartenenti a Terzo Settore, previo parere favorevole dell'Ufficio di cui all'art.45 del Codice del Terzo Settore.

ART. 18

CLAUSOLA DI RINVIO

18.1 Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni del Codice del Terzo Settore, del Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia.

Firmato: Maddalena Forlivesi

Firmato: Marco Maltoni Notaio